

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016

Individuazione di un soggetto del Terzo Settore collaboratore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il Comune di Grottaferrata. Triennio 2019/2021.

CODICE CIG N: 74887507FE

QUESITO N. 1 del 25 giugno 2018

Nei requisiti formali si richiede che gli enti partecipanti cooperative sociali siano cooperative A o C. vorremmo sapere se tale indicazione è corretta in quanto non comprendiamo l'esclusione a priori delle cooperative di tipo B. Nel nostro ATI infatti è soggetto partner una cooperativa sociale di tipo B. Eventualmente può partecipare in qualità di soggetto mandante?

**Si riporta l'art. 4 del disciplinare di gara, rubricato
"Soggetti ammessi a partecipare alla selezione comparativa"**

"Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale organismi e/o soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001 n.15241 (in G.U. 14 agosto 2001, n.188), in forma singola o associata tra loro, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative, le fondazioni, gli enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi nell'oggetto sociale la prestazione di attività assistenziali."

L'esclusione delle cooperative sociali di tipo B è dettata dalla natura del servizio di co-progettazione e gestione oggetto dell'appalto. Infatti - ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 le cooperative sociali di tipo B gestiscono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate mentre le cooperative sociali di tipo A possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, *etc*), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.).

La cooperativa sociale di tipo B – come individuata dal legislatore e per le finalità ad essa attribuite - potrebbe nell'ambito del progetto agire come soggetto *partner* per lo svolgimento delle suddette attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - e partecipare in ATI verticale come mandante (Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772) avuto riguardo alla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'Ati di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, ben può associarsi ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili secondo il progetto presentato, propedeutico alla co-progettazione da realizzare con l'ente.

QUESITO N. 2 del 25 giugno 2018

Nei requisiti economico finanziari si chiede un fatturato specifico conseguito nel corso di ciascuno degli ultimi tre esercizi di importo annuo almeno pari a €. 970.900,00. Solitamente tale importo viene calcolato sommando i fatturati specifici dell'ultimo triennio. Si tratta di un errore e dobbiamo intenderlo cumulativo sul triennio? Se così non fosse tale importo può generarsi dalla somma dei fatturati specifici annuali dei partner dell'Ati?

Si riporta l'art. 83, comma 5 del Codice dei contratti, rubricato "Criteri di selezione e soccorso istruttorio"

"Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lett. a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso..."

Pertanto poiché il valore dell'appalto è stato stimato in €. 2.912.700 per il triennio, ne consegue che il valore annuale è pari ad €. 970.900. Questa stazione appaltante ha stimato congruo il possesso di un fatturato almeno pari a quello posto a base d'asta, ben potendo, sulla scorta della norma sopra riportata fissare il requisito del fatturato fino al doppio, calcolato in relazione al periodo di riferimento.

Giova richiamare inoltre l'art. 21, comma 4 del DM 10 agosto 2016 che regola il caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) in forma orizzontale (ossia una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare il medesimo tipo di prestazione), prescrivendo che "tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria nonché, eventualmente, dei minori". Infatti la distribuzione del lavoro è meramente quantitativa e tutte le imprese riunite sono solidalmente responsabili nei confronti del committente. Il successivo comma 5 regola invece il raggruppamento di tipo verticale (in cui il mandatario realizza la prestazione principale e i mandanti quelle secondarie), chiarendo che "i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione". Quindi ciascuno dei concorrenti deve possedere solo i requisiti tecnici e professionali inerenti alla prestazione di competenza e risponderà con un diverso regime di responsabilità limitata alle prestazioni di pertinenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario per tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento. Pertanto è lo stesso DM 10 agosto 2016 a specificare che i raggruppamenti di operatori economici possono partecipare come soggetti attuatori, sia in forma orizzontale che verticale, con differente regime in ordine ai requisiti richiesti.

Inoltre si rappresenta la facoltà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.89 del Codice "l'operatore economico singolo o in raggruppamento di cui all'art.45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 21, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art.80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi".

QUESITO N. 3 del 25 giugno 2018

Nei requisiti di capacità tecnico professionali il bando cita l'art. 21 del DM 10 agosto 2016 ove si dice che chi si candida alla gestione deve possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di RTPI comprovata da attività in essere al momento della presentazione della domanda. Subito dopo aggiungete "pertanto i candidati devono aver svolto per almeno due anni con esito favorevole servizi di accoglienza integrata (...) e che le attività siano in essere al momento della presentazione del bando". Tale interpretazione della norma fornita dal comune ci sembra restrittiva. Noi siamo una

cooperativa sociale che dal 2005 opera esclusivamente in servizi e progetti per l'integrazione e il sostegno di RTPI e migranti ma non abbiamo al momento un progetto di accoglienza integrata in corso. Possiamo partecipare?

La stazione appaltante non ha operato alcuna interpretazione nella materia della pluriennale e consecutiva esperienza in quanto è lo stesso Il DM del 10 agosto 2016 all'art. 21, comma 2, a prevedere che "Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, **comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione del bando ...**".

Vale quanto già espresso in ordine all'istituto dell'avvalimento e nei limiti in cui le imprese ausiliarie eseguano direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

QUESITO N. 4 del 25 giugno 2018

Volevamo chiedere un chiarimento rispetto alla disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo di proprietà che il bando richiede per le abitazioni da adibire ad accoglienza. Che intendete per titolo quale proprietà o diritto reale? Si consideri infatti che in ogni caso il progetto del comune di Grottaferrata non potrà avere avvio prima di dicembre 2018 – gennaio 2019, risulta complesso sostenere l'affitto di una qualsivoglia abitazione / struttura per tutti i mesi che intercorrono tra il vostro bando e l'esito della selezione ministeriale senza nemmeno la certezza di essere ammessi al finanziamento. E' possibile presentare la disponibilità futura degli alloggi attraverso dichiarazioni di impegno all'affitto ad esempio da parte dei proprietari?

Per titolo di proprietà o altri diritto reale si intende, naturalmente, quanto previsto nel libro terzo del Codice civile.

Per quanto attiene la locazione si rimanda a quanto disposto nel disciplinare nello stesso punto richiamato: *è necessaria la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale o derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza di n. 76 RARU del progetto territoriale del Comune di Grottaferrata.* Si ritiene che debbano essere presentati contratti di locazione o almeno accordi scritti, stipulati dal partecipante alla selezione con i futuri locatori, chiaramente individuati, che abbiano il carattere di serietà di contratti preliminari di locazione.

QUESITO N. 5 del 25 giugno 2018

Il progetto complessivo è di 76 posti. E' ammissibile presentare una proposta progettuale per meno posti?

Il numero di 76 destinatari indicato nei documenti di gara è quello che soddisfa il rapporto per l'applicabilità della clausola di salvaguardia all'ente, come comunicato dalla Prefettura di Roma.

Peraltro, poiché il progetto di accoglienza diffusa è condizionato all'effettivo reperimento nelle modalità come sopra indicate degli immobili ad uso abitativo, verranno valutate (e comparate) secondo i criteri del disciplinare di gara anche le proposte progettuali che prevedano un numero inferiore, ove regolari e ammesse alle fasi di valutazione.

